



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



Tax Newsletter n. 3 – Marzo 2021

1. Le principali novità fiscali della legge di conversione del decreto legge “Milleproroghe 2021” (d.l. 31.12.2020, n. 183):

- 1.1 I nuovi termini di convocazione delle assemblee societarie e le modalità di svolgimento;**
- 1.2 Lotteria degli scontrini;**
- 1.3 Agevolazioni prima casa;**
- 1.4 Proroga dei termini di accertamento e riscossione.**

2. Cass. ord. 16.2.2021, n. 3940: la notifica della cartella a mezzo pec senza firma digitale non invalida l'atto.

3. Cass. pen. sent. 17.2.2021, n. 6163: legittimo il sequestro sui conti dei soci della Snc in caso di dichiarazione fraudolenta.

1. Le principali novità fiscali della legge di conversione del decreto legge “Milleproroghe 2021” (d.l. 31.12.2020, n. 183).

Il Decreto Milleproroghe 2021 è finalmente legge.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge 26.2.2021, n. 21, di conversione del d.l. 31.12.2020, n. 183 (di seguito, anche, il “**Decreto Milleproroghe 2021**”) contenente non pochi emendamenti al testo del decreto legge ed in materia, tra gli altri, di assemblee societarie, lotteria degli scontrini, bonus prima casa e proroga dei termini di accertamento e riscossione.

Di seguito verranno riepilogate sinteticamente le principali novità ivi contenute:

1.1 I nuovi termini di convocazione delle assemblee societarie e le modalità di svolgimento.

L’art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe 2021 ha apportato alcune novità sia ai termini di convocazione delle assemblee societarie sia alle modalità di svolgimento delle stesse.

Nel dettaglio, per quel che concerne l’approvazione dei bilanci 2020, viene posticipato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.p.A. e delle S.r.l. deve essere convocata per l’approvazione del bilancio e, quindi, entro il 29.6.2021, anche in assenza di apposita previsione statutaria e senza necessità di indicare le ragioni di tale dilazione nella relazione sulla gestione. Va precisato che tale termine (i.e. 29.6 p.v.) costituisce il termine ultimo entro il quale può essere convocata l’assemblea, per cui sarà possibile naturalmente convocarla anche prima di tale termine.



L'articolo in commento estende, inoltre, alle assemblee societarie tenute entro il 31.7.2021 le procedure semplificate di svolgimento di cui all'art. 106 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e precisamente:

- (i) le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie e straordinarie) che il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio verbalizzante;
- (ii) le S.r.l., in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle eventuali clausole statutarie, possono esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto;
- (iii) le società quotate possono avvalersi, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, dell'istituto del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, anche se lo statuto dispone diversamente.

Da ultimo, si osserva che l'art. 19 del Decreto Milleproroghe 2021 ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque non oltre il 30.4.2021 la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute delle associazioni, fondazioni, società cooperative e consorzi.

1.2 Lotteria degli scontrini.

Via al *countdown* per i primi premi della lotteria degli scontrini: la prima estrazione 2021 avverrà l'11.3.2021 e premierà chi ha comprato utilizzando la moneta elettronica nel mese di febbraio 2021. I premi messi in palio per questa prima estrazione sono 10 premi da euro 100.000,00 previsti per gli acquirenti e 10 premi da euro 20.000,00, invece, per gli esercenti.

A partire dal 10.6.2021 i premi avranno una cadenza settimanale e poi ci sarà l'estrazione annuale in cui saranno estratti a sorte gli scontrini relativi agli acquisti effettuati dal mese di febbraio 2021 al mese di dicembre 2021 e ci saranno in palio fino ad euro 5.000.000,00 per chi acquista e fino ad euro 1.000.000,00 per chi vende.



1.3 Agevolazioni prima casa.

L'art. 3, comma 11-*quinquies*, del Decreto Milleproroghe 2021 ha prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 la sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa ed ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Entrando nel dettaglio, il suddetto differimento riguarda i seguenti termini:

- (i) il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- (ii) il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale dopo aver trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;

- (iii) il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici c.d. "prima casa";
- (iv) il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all'art. 7 della legge n. 448/1998.



1.4 Proroga dei termini di accertamento e riscossione.

L'art. 22-bis del Decreto Milleproroghe 2021 sostituisce e modifica il contenuto dell'art. 1 del d.l. n. 3/2021, prevedendo quanto segue:

- (i) gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.3.2021 ed il 28.2.2022;
- (ii) i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 602/973 sono prorogati di 14 mesi;
- (iii) differisce al 28.2.2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati;

- (iv) proroga al 28.2.2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.



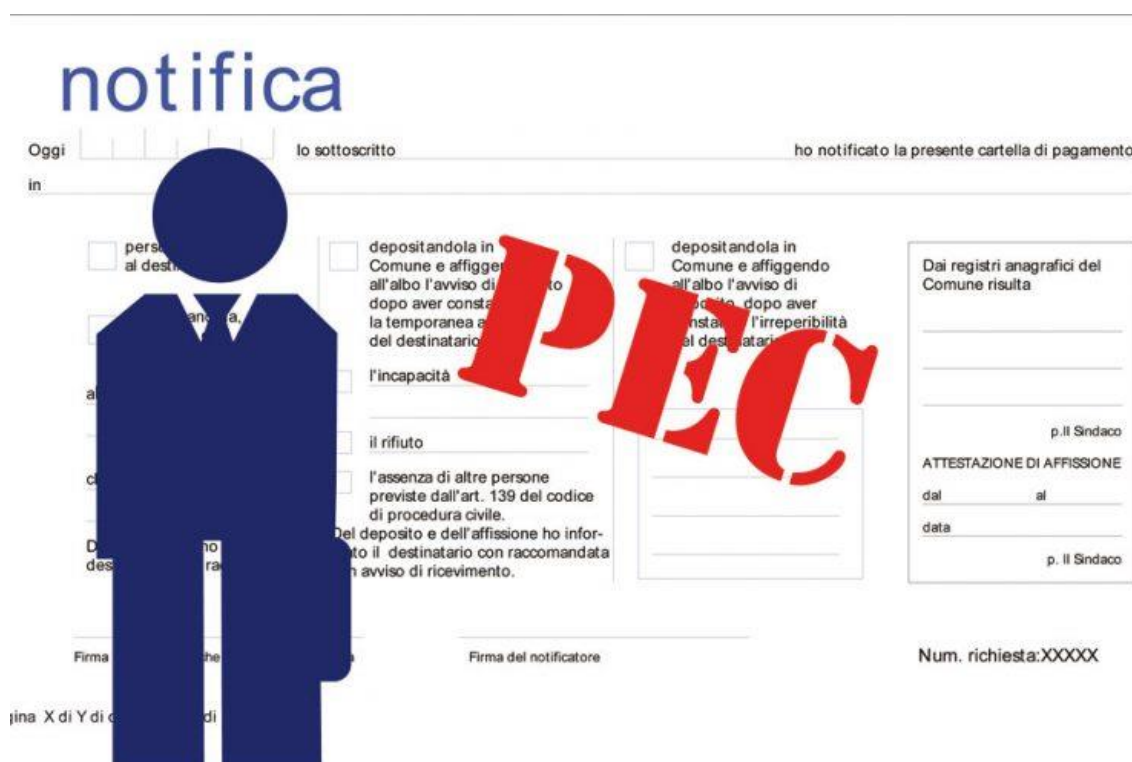
Con riferimento al precedente punto *sub* (iv), si segnala che con il comunicato stampa n. 36 del 27.2.2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto l'arrivo della proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio a data ancora da destinarsi.

Tale disposizione, con molta probabilità, sarà contenuta nel tanto atteso Decreto Sostegno dell'Esecutivo Draghi che sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo. In altre parole, tale nuova norma entrerà in vigore successivamente al 1.3.2021 ma i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.

2. Cass. ord. 16.2.2021, n. 3940: la notifica della cartella a mezzo pec senza firma digitale non invalida l'atto.

Con la recentissima ordinanza n. 3940 del 16.2.2021 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, ovvero dell'intimazione ad adempiere, non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Stante ciò gli Ermellini hanno statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento (o dell'intimazione ad adempiere) da parte del funzionario competente non comporta, dunque, l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.



notifica

Oggi lo sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento in

☐ persona al destinatario

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

☐ l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p. Il Sindaco

Firma Firma del notificatore

Num. richiesta:XXXXX

pina X di Y di di

3. Cass. pen. sent. 17.2.2021, n. 6163: legittimo il sequestro sui conti dei soci della Snc in caso di dichiarazione fraudolenta.

Con la sentenza n. 6163 del 17.2.2021 la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha fornito un importante principio: è legittimo il sequestro disposto sui conti correnti dei soci di una società di persone per il reato di dichiarazione fraudolenta tramite false fatture di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. In tal caso, infatti, occorrerà prendere come riferimento l'Irpef evasa dal singolo socio.

Invero, i Supremi Giudici arrivano a tale conclusione sulla base del seguente percorso logico-giuridico: dopo aver premesso che le società di persone sono tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi ma il risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci, ciascuno in base alla rispettiva quota di partecipazione, precisano che il fine di evasione caratterizzante il dolo specifico del reato di dichiarazione fraudolenta si riferisca, in caso di società di persone, anche all'evasione dell'Irpef, atteso che la dichiarazione societaria deve avere ad oggetto anche tale imposta, fermo restando che assoggettati al pagamento sono i singoli soci.

Stante ciò, a parere dell'Organo Supremo, la configurabilità del *fumus* del reato attiene anche l'Irpef, con conseguente assoggettabilità a sequestro delle somme di valore equivalente al profitto corrispondente al risparmio di imposta ottenuto da ogni socio.

Da qui, dunque, la conferma della legittimità del provvedimento di sequestro disposto sui conti dei singoli soci.





Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Francesco Santori

Dott. Marco Caprini

Dott. Virginia Fiori



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

CONTATTI:

r.rosignano@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it

v.fiori@studiolacommara.it